



Sentenza n. 242/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,  
all'esito dell'udienza del **17 settembre 2024**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **37443** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad

**istanza di:**

**XXX**, nato a XXX il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Ciro Giovinazzi, n. 30

**contro:**

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

**e**

-il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in proprio.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 17 settembre 2024, l'avv. Gianluca Prete per il ricorrente, l'Avv. Fabiola Leone, in sostituzione dell'avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS e la dott.ssa Giuditta De Marzo per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

## FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023, il sig. **XXX**, ex sottocapo di 1<sup>a</sup> CL Scelto della Marina Militare, congedato in data 12 dicembre 2017 e transitato nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa, ha impugnato la nota INPS di La Spezia n. SP1052023000019 (la data del provvedimento non è indicata, tuttavia nel ricorso si riferisce che è “...*protocollata il 16.05.2023...*”), con cui l’Istituto liquidava in suo favore la pensione privilegiata diretta a decorrere dal 1° febbraio 2022 (in applicazione degli artt. 167 e 191 del Dpr n. 1092/1973), e non invece dalla data di effettiva cessazione del servizio militare, coincidente, nel caso di specie, con l’assunzione nei ruoli del personale civile della medesima amministrazione (avvenuta il 22 maggio 2017).

A sostegno della pretesa il ricorrente ha allegato: (i) di essere stato riformato “...*a causa dell’insorgere di una patologia non riconosciuta come dipendente da causa di servizio...*”; (ii) di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa a decorrere dal 22 maggio 2017, come da allegato contratto stipulato in pari data; (iii) di aver già presentato, in data 15 dicembre 2016, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “*multiple ernie della colonna cervico-dorso-lombare*”; (iv) di essere stato sottoposto a visita medico-collegiale in data 8 ottobre 2019 (cfr. allegato verbale n. 535/M.M. della CMO di Taranto) all’esito della quale è stata dichiarata l’ascrivibilità della patologia di cui al precedente punto (iii) alla 8<sup>a</sup> cat., Tab. A.

Ha, inoltre, evidenziato che, con Decreto n. 913 del 10 maggio 2021 del Ministero della difesa, l’infermità “*multiple ernie della colonna cervico-dorso-lombare*” è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (in recepimento del parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio - CVCS, reso nell’adunanza n. 2352 del 9 marzo 2021), a cui ha fatto seguito l’istanza di pensione privilegiata inoltrata in data 27 gennaio 2022. Nello specifico, il ricorrente ha censurato l’errata decorrenza economica del trattamento pensionistico effettuata dall’INPS che avrebbe, a suo dire, erroneamente considerato, a tal fine, il *dies a quo* dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della

domanda di pensione privilegiata, e non invece dal giorno della cessazione del servizio militare (coincidente, come detto, con la data di transito nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza).

In particolare, sotto il profilo giuridico il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per errata applicazione del combinato disposto degli artt. 167, comma 2 e 191, commi 1 e 3 del D.p.r. n. 1092/1973, in quanto, nel caso di specie, andrebbero correttamente considerati i presupposti previsti *ex lege* ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata, vale a dire “...a) la cessazione dal servizio (anche per infermità non riconosciuta come causa di servizio e b) il riconoscimento di almeno un'infermità come derivante da causa di servizio...”; requisiti, suo avviso, entrambi, ricorrenti nella fattispecie all'esame essendosi realizzato il transito nei ruoli civili “...per infermità non riconosciuta come causa di servizio ma presentando domanda di riconoscimento dell'infermità “multiple ernie della colonna cervico-dorso-lombare” il 15.12.2016...”, poi effettivamente giudicata dipendente da fatti di servizio dal Ministero della difesa, all'esito dell'iter procedurale avviato.

Il ricorrente ha concluso, quindi, per l'accoglimento del ricorso con conseguente disapplicazione/annullamento dell'impugnato provvedimento dell'INPS, e accertamento del suo diritto alla liquidazione della pensione privilegiata dal 22 maggio 2017 con riconoscimento degli arretrati con rivalutazione ed interessi.

2.- Con memoria pervenuta in data 24 aprile 2024, si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto non attinente alla sua cognizione e, in ogni caso, rappresentando di ritenere del tutto condivisibile l'operato dell'INPS, circa la decorrenza del trattamento privilegiato riconosciuto al XXX.

3.- In data 17 maggio 2024, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

4.- All'udienza del 17 settembre 2024, l'avv. Prete, per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, l'avv. Leone per l'INPS e la dott.ssa De Marzo per il Ministero della Difesa si sono riportate ai rispettivi atti scritti difensivi insistendo per le

conclusioni ivi rassegnate.

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Considerato in

### **DIRITTO**

1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sul diritto del ricorrente, ex militare della Marina Militare, al conseguimento della pensione privilegiata con decorrenza, anche economica, dal transito nei ruoli civili, avvenuto a seguito dell'accertamento della permanente inidoneità al servizio militare per infermità non dipendente da causa di servizio.

1.1- Preliminarmente, va precisato (come risulta dagli atti incartati al fascicolo processuale) che nel caso di specie il XXX dopo aver prestato servizio militare nella Marina Militare dal 1° novembre 1997 al 12 dicembre 2016, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare (per le seguenti infermità: *“Disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti in trattamento in fase di sufficiente compenso ad andamento cronico”* e *“esofagite da reflusso con aspetti di esofago di Barrett a livello sovracardiale e di gastrite”*), ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, sulla base del processo verbale n. 1391 della CMO di Taranto del 12 dicembre 2016; successivamente, previa sua istanza, è stato autorizzato a transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con decorrenza dal 22 maggio 2017.

In prosieguo di tempo, il Ministero della difesa con decreto ministeriale n. 913 del 10 maggio 2021, all'esito dell'iter procedurale previsto, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“multiple ernie della colonna cervico-dorso-lombare”* sofferta dal XXX, a cui ha fatto seguito l'adozione da parte dell'INPS dell'impugnata determina n. SP1052023000019 del 2023 di riconoscimento della pensione privilegiata di 8<sup>a</sup> cat. Tab. A con decorrenza dal 1° febbraio 2022 (vale a dire, dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione privilegiata, avvenuta il 27 gennaio 2022).

2.- Osserva il giudicante che, nel caso di specie, non sono in contestazione né la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*multiple ernie della colonna cervico-dorso-lombare*" che ha consentito al XXX di accedere al trattamento pensionistico privilegiato di cui al provvedimento INPS n. SP1052023000019, né la circostanza che il transito del dipendente nei ruoli civili sia stato determinato da infermità ("*Disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti in trattamento in fase di sufficiente compenso ad andamento cronico*" e "*esofagite da reflusso con aspetti di esofago di Barrett a livello sovracardiale e di gastrite*") mai dichiarate (né all'epoca, né successivamente) dipendenti da causa di servizio, bensì, viene in rilievo -con l'esclusivo intento d'individuare la decorrenza economica del trattamento pensionistico di privilegio riconosciutogli, qui in discussione- il differente profilo del riconoscimento d'ufficio o a domanda delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, nelle ipotesi in cui il militare transiti ad altro servizio di impiego civile per permanente inidoneità al servizio militare.

Deve considerarsi, infatti, che, ai sensi dell'art. 167 del DPR n. 1092/1973, il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio (comma 1), in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda (comma 2).

Il successivo art. 191 del d.p.r. cit. statuisce al comma 1: "*... La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto...* ".

Nel caso all'esame, non vi è dubbio che la cessazione dal servizio militare del XXX per inidoneità permanente al servizio (militare) è avvenuta a seguito dell'accertamento di patologie non derivanti da causa di servizio e, conseguentemente, non potrebbe mai configurarsi la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1 del d.p.r. n. 1092 del 1973 (come preteso dal ricorrente), secondo cui, come detto, il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio (e, quindi con decorrenza dalla data di cessazione del dipendente inidoneo).

Viene, invece, in rilievo l'applicazione del combinato disposto del comma 2 del su evocato art. 167, che dispone: "*...In ogni altro caso [ndr. diverso da quello in cui è*

liquidato d'ufficio] *il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda...*” e dell'art. 191, comma 3 del medesimo d.p.r. n. 1092/1973 che recita testualmente: “*...Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda...*”

Ed invero, dalla lettura della suindicata normativa, emerge, senza dubbio alcuno, che il trattamento privilegiato (qualora non debba essere liquidato d'ufficio) decorre dal giorno del congedo (soltanto) se la domanda sia presentata entro due anni da tale evento, decorrendo viceversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia inoltrata dopo tale orizzonte temporale; pertanto, poiché nel caso che ne occupa la domanda risulta trasmessa in data 27 gennaio 2022, l'INPS ha correttamente liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° febbraio 2022 (primo giorno del mese successivo), ex art. 191, comma 3 cit., come riportato in nota nel provvedimento di liquidazione.

Né diverso significato può attribuirsi all'espressione “*...giorno in cui è sorto il diritto...*” riferendosi, questa, alla data del collocamento a riposo che, nel caso di specie, coincide con la cessazione dal servizio militare (avvenuta il 22 maggio 2017, data in cui veniva dichiarato non più idoneo al servizio militare a causa di una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio).

**2.1-** Si evidenzia, in ogni caso, che l'orientamento prevalente delle Sezioni di Appello, ha interpretato la disposizione di cui all'art 167 d.P.R. 1092/1973, nel senso di ritenere che «*...la norma deve intendersi riferita alla “definitiva” cessazione dal servizio per infermità, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, cosicché il trattamento di privilegio non può essere liquidato d'ufficio dalla Amministrazione, ma solo a seguito di domanda dell'interessato, con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (...), ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, del più volte richiamato DPR n. 1092/1973. La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che in casi analoghi a quello in esame -*

*di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - la domanda dell'interessato con la quale questi chieda il trattamento privilegiato debba considerarsi il dies a quo della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente "cessato dal servizio..."*. (cfr. Sez. III sent. n. 3/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).

Da quanto considerato deriva il rigetto del ricorso in esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS e del Ministero della Difesa delle spese che si liquidano equitativamente per ciascuna Amministrazione convenuta in € 300,00 come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17 settembre 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 09.12.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,

in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 09.12.2024

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano